

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2016, n. 51-4525

L.R. 23/2015. Approvazione dello schema tipo di convenzione per la prosecuzione per l'anno 2017 dell'assegnazione temporanea del personale dei Centri per l'Impiego all'Agenzia Piemonte lavoro ai sensi dell'art. 6 della L.R. 34/2008 e s.m.i.

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Premesso che :

la legge 7 aprile 2014 n. 56 all'articolo 1, comma 89, dispone che "lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85". In tale ultima categoria ricadono le funzioni e i compiti in materia di servizi per l'impiego, con riferimento ai quali l'Accordo tra il Governo e le Regioni, raggiunto in data 11 settembre 2014, in attuazione dell'articolo 1, comma 91 della citata legge 56/2014, ha sospeso l'adozione di provvedimenti di riordino fino al momento dell'entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro, introdotta dalla Legge 183 del 2014 e dai relativi decreti legislativi attuativi;

la Legge 10 dicembre 2014 n. 183 prevede all'art. 1, comma 3 il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive e, al comma 4, l'istituzione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione;

il decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, prevede all'art. 15, rubricato "Servizi per l'Impiego", commi 1, 2, 3 e 4, che allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali. Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipula, con ogni Regione e con le Province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma;

il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 prevede all'articolo 11, comma 1 che, allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipula con ogni Regione e con le Province Autonome di Trento e Bolzano una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o Provincia autonoma nel rispetto dei principi contenuti nel medesimo articolo;

l'Accordo Quadro in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015 richiama l'impegno congiunto del Governo e delle Regioni a garantire, nella fase di transizione verso un diverso assetto di competenze, la continuità di funzionamento dei centri per l'impiego e del personale in essi impiegato, anche a tempo determinato, assicurandone il miglior rapporto funzionale con le Regioni e prevedendo pertanto, nell'ambito di una cornice di indirizzo unitario, la stipula di convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ciascuna Regione, finalizzate a individuare linee

di collaborazione interistituzionale che valorizzino le buone pratiche esistenti nei contesti regionali. A tal fine, il medesimo Accordo prevede l'impegno alla definizione congiunta di un Piano generale di raccordo delle azioni di politiche attive per il lavoro contenute nei Programmi operativi nazionali e regionali della programmazione europea 2014-2020, per il rafforzamento dei servizi per l'impiego anche attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo;

considerato che:

l'Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'annualità 2017 in materia di politiche attive del lavoro, previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997 n. 281, approvato in data 22 dicembre 2016 in Conferenza Stato-Regioni, nel confermare la fondamentale importanza e la necessità di un forte rilancio delle politiche attive del lavoro a livello nazionale, riconoscendo reciprocamente, a tal fine, un ruolo strategico sia delle amministrazioni centrali e che di quelle regionali e nel ritenere determinante la gestione sinergica dei servizi in materia di mercato del lavoro e creazione di occupazione, prevede la gestione della fase di transizione in continuità con quanto stabilito per le annualità 2015 e 2016;

a tale fine, le parti si sono impegnate, nel ribadire le funzioni del Governo, delle Regioni e Province autonome, già convenute nell'Accordo Quadro in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015 a:

“a) garantire congiuntamente la continuità di funzionamento dei Centri per l'impiego, quale infrastruttura pubblica indispensabile per la gestione e il funzionamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro, anche alla luce dei compiti affidati a tali uffici dal decreto legislativo n. 150/2015, secondo quanto sottoscritto con gli Accordi del biennio 2015-2016;

b) reperire, per l'annualità 2017, le risorse per i costi del personale a tempo indeterminato e per gli oneri di funzionamento, nella misura di 2/3 a carico del Governo e di 1/3 a carico delle Regioni, confermando la ripartizione già in atto nell'anno 2016, basata sul numero effettivo di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato dell'annualità 2015 impiegati in compiti attinenti l'erogazione di servizi per l'impiego;

c) finalizzare la definizione di un piano congiunto di rafforzamento dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di risorse contenute nei Piani Operativi Nazionali e Regionali, nel rispetto delle attuali allocazioni delle risorse e nel rispetto dei Regolamenti dell'Unione Europea in materia di fondi strutturali;

d) ridefinire tempestivamente il contenuto del presente Accordo nel caso in cui, a seguito dell'iter legislativo della riforma in atto, venga meno la fase di transitorietà e siano rideterminate le competenze in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro”;

la Regione Piemonte, con DGR n. 50-4524 del 29.12.2016, ha recepito il “Rinnovo dell'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di politiche attive per il lavoro per il 2017”, approvato, come anzidetto, in data 22 dicembre 2016 in Conferenza Stato-Regioni;

visto l'accordo sancito tra Stato e Regioni, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della Legge 56/2014, nella seduta della Conferenza Unificata dell'11 settembre 2014;

rilevato che tale l'accordo prevede al punto 13 l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Osservatorio nazionale con funzioni di impulso, raccordo e monitoraggio per

l'attuazione della legge 56/2014 e, presso ciascuna Regione, l'istituzione di Osservatori regionali composti secondo modalità definite dalla stessa Regione;

vista la DGR n. 2-406 del 13.10.2014 con cui si istituisce l'Osservatorio regionale del Piemonte;

tenuto conto che la Regione Piemonte, al termine di un percorso di confronto sia in seno all'Osservatorio regionale con le Associazioni degli enti locali, con le province piemontesi e la Città metropolitana di Torino, sia attraverso incontri con le Organizzazioni sindacali territoriali, ha provveduto al riordino e alla riallocazione delle funzioni non fondamentali con la legge regionale "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni)" n. 23 del 29 ottobre 2015, entrata in vigore in pari data;

dato atto che la Regione Piemonte, con la predetta Legge regionale ha definito all'art. 16 le modalità di gestione, nella fase transitoria, anche del personale provinciale dedicato ai servizi per l'impiego, assegnando all'Agenzia Piemonte Lavoro di cui all'art. 6, 7 e 8 della legge regionale 22 dicembre 2008 n. 34 e s.m.i. le funzioni di coordinamento e di gestione di detti servizi;

visto l'Accordo quadro previsto dall'art. 10 comma 2 della L.R. 23/2015, approvato con DGR n. 1-2405 del 16.11.2015, che al punto 7 rinvia ad una specifica convenzione tra Regione e singole Province/Città Metropolitana la definizione delle procedure per la ricollocazione del personale impiegato nei Centri per l'Impiego, a seguito della stipula della Convenzione tra lo Stato e la Regione prevista dall'art. 15 comma 2 del D.L. 19 giugno 2015 n. 78;

vista la DGR n. 2-2781 del 30 dicembre 2015 "L.R. 29 ottobre 2015 n. 23 art. 16: Approvazione schema di convenzione per la regolazione dell'assegnazione temporanea del personale dei Centri per l'Impiego all'Agenzia Piemonte Lavoro e individuazione dei relativi contingenti numerici e nominativi", per l'anno 2016;

vista la DGR 23-4390 del 19.12.2016 "L.R. 29/10/2015, n. 23 - Approvazione accordo per riconoscimento spese di funzionamento per l'esercizio delle funzioni amministrative ex artt.2 e 5, comma 1, delle funzioni di polizia amministrativa da parte del personale in avvalimento ex art.10, comma 5, nonché per la gestione dei Centri per l'impiego ex art. 16 e per l'utilizzo autovetture delle Province a servizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione";

dato atto che:

nella riunione dell'Osservatorio regionale del 20.12.2016 sono stati formulati e confrontati tra gli enti sottoscrittori i contenuti dello "Schema di convenzione per la prosecuzione per l'anno 2017 dell'assegnazione temporanea del personale dei Centri per l'Impiego all'Agenzia Piemonte lavoro ai sensi dell'art. 6 della L.R. 34/2008 e s.m.i." allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

è stato esperito congiuntamente dai rappresentanti degli enti interessati, ossia Province, Città Metropolitana di Torino e Regione il confronto con le organizzazioni sindacali in merito ai contenuti della gestione del rapporto di lavoro oggetto della presente convenzione;

ritenuto, pertanto, di approvare lo "Schema Tipo di convenzione per la prosecuzione per l'anno 2017 dell'assegnazione temporanea del personale dei Centri per l'Impiego all'Agenzia Piemonte lavoro ai sensi dell'art. 6 della L.R. 34/2008 e s.m.i.";

ritenuto altresì di dare mandato al Direttore della Direzione Coesione Sociale, competente per materia, di sottoscrivere le convenzioni con i singoli enti;

dato atto inoltre che agli oneri derivanti dalle quote di partecipazione della Regione Piemonte si farà fronte con le risorse stanziato sul capitolo 145911 del bilancio previsionale 2017;

tutto quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17.10.2016,

delibera

-di approvare, lo “Schema Tipo di convenzione per la prosecuzione per l’anno 2017 dell’assegnazione temporanea del personale dei Centri per l’Impiego all’Agenzia Piemonte lavoro ai sensi dell’art. 6 della L.R. 34/2008 e s.m.i.”, allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

-di dare mandato al Direttore della Direzione Coesione Sociale, competente per materia, di sottoscrivere le convenzioni con i singoli enti previa adozione di idoneo provvedimento di impegno per la parte di copertura della Regione Piemonte;

-di autorizzare, altresì, il Direttore della direzione Coesione Sociale a sottoscrivere eventuali modifiche parziali su aspetti circoscritti e non sostanziali dello schema di convenzione;

di dare atto che:

la quota di partecipazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a titolo di partecipazione dei costi del personale e per gli oneri di funzionamento, con riferimento all’anno 2017, verrà definita con successivo decreto direttoriale ai sensi dell’accordo sottoscritto dalla Regione Piemonte e dal Ministero del lavoro, nella misura di 2/3 dei costi totali confermando la ripartizione già in atto nell’anno 2016, basata sul numero effettivo di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato dell’annualità 2015 impiegati in compiti attinenti l’erogazione di servizi per l’impiego;

agli oneri derivanti dalla quota di pertinenza della Regione Piemonte si farà fronte con le risorse stanziato sul capitolo 145911 del Bilancio previsionale 2017;

la Regione Piemonte si impegna a trasferire alle Province e Città metropolitana di Torino, per il tramite di APL, tali risorse sulla base degli effettivi costi sostenuti, con riferimento all’accordo per il riconoscimento delle spese di funzionamento approvato con DGR n. 23-4390 del 19/12/2016, non appena saranno trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art.5 della L.R. n.22/2010.

(omissis)

Allegato

**SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER LA PROSECUZIONE PER L'ANNO 2017
DELL'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEL PERSONALE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO
ALL'AGENZIA PIEMONTE LAVORO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 34/2008 e s.m.i.**

Premesso che:

la legge 7 aprile 2014 n. 56 all'articolo 1, comma 89, dispone che "lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85". In tale ultima categoria ricadono le funzioni e i compiti in materia di servizi per l'impiego, con riferimento ai quali l'Accordo tra il Governo e le Regioni, raggiunto in data 11 settembre 2014, in attuazione dell'articolo 1, comma 91 della citata legge 56/2014, ha sospeso l'adozione di provvedimenti di riordino fino al momento dell'entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro, introdotta dalla Legge 183 del 2014 e dai relativi decreti legislativi attuativi;

la Legge 10 dicembre 2014 n. 183 prevede all'art. 1, comma 3 il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive e, al comma 4, l'istituzione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione;

il decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, prevede all'art. 15, rubricato "Servizi per l'Impiego", commi 1, 2, 3 e 4, che allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali. Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipula, con ogni Regione e con le Province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma;

il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 prevede all'articolo 11, comma 1 che, allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipula con ogni Regione e con le Province Autonome di Trento e Bolzano una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o Provincia autonoma nel rispetto dei principi contenuti nel medesimo articolo;

l'Accordo Quadro in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015 richiama l'impegno congiunto del Governo e delle Regioni a garantire, nella fase di transizione verso un diverso assetto di competenze, la continuità di funzionamento dei centri per l'impiego e del personale in essi impiegato, anche a tempo determinato, assicurandone il miglior rapporto funzionale con le Regioni e prevedendo pertanto, nell'ambito di una cornice di indirizzo unitario, la stipula di convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ciascuna Regione, finalizzate a individuare linee di collaborazione interistituzionale che valorizzino le buone pratiche esistenti nei contesti regionali. A tal fine, il medesimo Accordo prevede l'impegno alla definizione congiunta di un Piano generale di raccordo delle azioni di politiche attive per il lavoro contenute nei Programmi operativi nazionali e regionali della programmazione europea 2014-2020, per il rafforzamento dei servizi per l'impiego anche attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo;

considerato che:

l'Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'annualità 2017 in materia di politiche attive del lavoro, previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997 n. 281, approvato in data 22 dicembre 2016 in Conferenza Stato-Regioni, nel confermare la fondamentale importanza e la necessità di un forte rilancio delle politiche attive del lavoro a livello nazionale, riconoscendo reciprocamente, a tal fine, un ruolo strategico sia delle amministrazioni centrali e che di quelle regionali e nel ritenere determinante la gestione sinergica dei servizi in materia di mercato del lavoro e creazione di occupazione, prevede la gestione della fase di transizione in continuità con quanto stabilito per le annualità 2015 e 2016;

la Regione Piemonte, con DGR n. _____ del 29.12.2016, ha recepito il "Rinnovo dell'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di politiche attive per il lavoro per il 2017", approvato, come anzidetto, in data 22 dicembre 2016 in Conferenza Stato-Regioni;

visto l'Accordo quadro previsto dall'art. 10 comma 2 della L.R. 23/2015, approvato con DGR n. 1-2405 del 16.11.2015, che al punto 7 rinvia ad una specifica convenzione tra Regione e singole Province/Città Metropolitana la definizione delle procedure per la ricollocazione del personale impiegato nei Centri per l'Impiego, a seguito della stipula della Convenzione tra lo Stato e la Regione prevista dall'art. 15 comma 2 del D. L. 19 giugno 2015 n. 78;

vista la DGR n. 2-2781 del 30 dicembre 2015 "L.R. 29 ottobre 2015 n. 23 art. 16: Approvazione schema di convenzione per la regolazione dell'assegnazione temporanea del personale dei Centri per l'Impiego all'Agenzia Piemonte Lavoro e individuazione dei relativi contingenti numerici e nominativi", per l'anno 2016;

vista la DGR 23-4390 del 19.12.2016 L.R. 29/10/2015, n. 23 - Approvazione accordo per riconoscimento spese di funzionamento per l'esercizio delle funzioni amministrative ex artt.2 e 5, comma 1, delle funzioni di polizia amministrativa da parte del personale in avvalimento ex art.10, comma 5, nonché per la gestione dei Centri per l'impiego ex art. 16 e per l'utilizzo autovetture delle Province a servizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione;

dato atto che :

nella riunione dell'Osservatorio regionale del 20.12.2016 sono stati formulati e confrontati tra gli enti sottoscrittori i contenuti dello "Schema di convenzione per la prosecuzione per l'anno 2017 dell'assegnazione temporanea del personale dei Centri per l'Impiego all'Agenzia Piemonte lavoro ai sensi dell'art. 6 della L.R. 34/2008 e s.m.i." allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

che è stato esperito congiuntamente dai rappresentanti degli enti interessati, ossia Province, Città Metropolitana di Torino e Regione il confronto con le organizzazioni sindacali in merito ai contenuti della gestione del rapporto di lavoro oggetto della presente convenzione;

vista la DGR _____ del 29.12.2016 "L.R. 23/2015. Approvazione dello schema di convenzione per la prosecuzione per l'anno 2017 dell'assegnazione temporanea del personale dei Centri per l'Impiego all'Agenzia Piemonte lavoro ai sensi dell'art. 6 della L.R. 34/2008 e s.m.i.";

Tra il Direttore della Direzione Coesione sociale della Regione Piemonte a ciò autorizzato con la predetta DGR _____ del 29.12.2016

Il Direttore dell'Area Risorse Umane della Provincia ... / Città metropolitana di Torino

Si conviene e stipula quanto segue

ART. 1 OGGETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina, per l'anno 2017, il rapporto di lavoro del personale assegnato temporaneamente all'Agenzia Piemonte Lavoro (di seguito "APL" oppure "ente di assegnazione") ai sensi della LR n. 34/2008 così come modificata dalla LR n. 26 del 22.12.2015.
2. Restano validi i contingenti di personale allegati alla convenzione relativa all'anno 2016 firmata il, con le modifiche intervenute nel corso dell'anno, compresi i nominativi del personale in servizio al 31.12.2016 presso i Centri per l'impiego.

ART. 2 DIPENDENZA FUNZIONALE E TITOLARITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. I dipendenti temporaneamente assegnati all'APL dipendono funzionalmente dal Direttore dell'Agenzia stessa ed operano con la dotazione strumentale dell'ente di appartenenza.
2. L'adozione degli atti di gestione organizzativa competono al Direttore dell'Agenzia o suo delegato.
3. La titolarità del rapporto di lavoro dei dipendenti rimane in capo alle Province o alla Città metropolitana di appartenenza (nel seguito della presente convenzione "ente di appartenenza"); gli atti di gestione del rapporto che comportano modifiche giuridiche ed economiche dello *status* del dipendente competono alla direzione competente in materia di personale dell'ente di appartenenza, così come previsto dai successivi articoli.

ART. 3 GARANZIA DELLA CONTINUITA' DI GESTIONE

1. Nel periodo di vigenza della presente convenzione viene garantita la continuità dei servizi, mantenendo l'applicazione delle procedure in essere presso ciascuna Provincia/Città Metropolitana di Torino legate alla gestione del personale e degli adempimenti in capo ai Centri per l'Impiego.
2. L'APL può avvalersi dei dirigenti e del personale della Regione Piemonte acquisito a seguito dell'art. 8 della L.R. 23/2015, previo espresso assenso del Direttore regionale competente.

ART. 4 TRATTAMENTO DATI INERENTI LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE ASSEGNATO TEMPORANEAMENTE

1. I dati personali, sensibili e giudiziari necessari per la gestione del rapporto di lavoro del personale assegnato temporaneamente all'APL sono trattati, per le rispettive competenze, dagli incaricati individuati dal titolare del trattamento dati dell'APL e dagli incaricati individuati dal titolare del trattamento dati delle Province/Città metropolitana secondo le modalità organizzative dei rispettivi enti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, delle norme del D.lgs 196/2003 e dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento dati per la gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici.

ISTITUTI GIURIDICI DEL RAPPORTO DI LAVORO

ART. 5 ORARIO DI LAVORO, PRESENZA IN SERVIZIOO

1. Durante il periodo di applicazione della convenzione vengono mantenute le articolazioni orarie di servizio in uso alla data di assegnazione; il Direttore di APL può, per esigenze di omogeneizzazione o di organizzazione, modificare gli orari di apertura al pubblico degli sportelli dei Centri per l'impiego, previo confronto con la Provincia/Città metropolitana per le ricadute organizzative e gestionali e le OO.SS.
2. La presenza viene rilevata con il sistema automatizzato vigente presso le rispettive sedi in uso all'ente di appartenenza.
3. Il dipendente conserva il tesserino dell'ente di appartenenza per la bollatura dell'orario di lavoro e per gli usi previsti dall'ente stesso.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per i dipendenti la cui sede diventa quella di APL la rilevazione dell'orario di lavoro è effettuata con il tesserino di APL, che si impegna a riversare mensilmente all'ente di appartenenza i dati rilevati.

ART. 6 TELELAVORO

1. I dipendenti che, alla data del 31/12/2016 svolgono la propria attività in telelavoro continuano a svolgere la loro prestazione lavorativa con tale modalità secondo la disciplina dell'ente di appartenenza.
2. Le domande di telelavoro presentate a partire dal 01/01/2017 sono autorizzate dall'ente di appartenenza secondo la propria disciplina, previa approvazione del progetto di telelavoro da parte di APL.

ART. 7 LAVORO A TEMPO PARZIALE

1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale continua a svolgere la propria prestazione lavorativa con l'articolazione e la percentuale temporale utilizzata al 31/12/2016.
2. Le richieste di trasformazione di rapporto di lavoro nell'ambito del tempo parziale, da tempo parziale a tempo pieno e viceversa, sono indirizzate all'ente di appartenenza e, per conoscenza, ad APL. L'ente di appartenenza richiede parere ad APL ed effettua la trasformazione secondo le proprie regole in uso e comunica il diniego in caso di motivato parere negativo.
3. Le trasformazioni di lavoro a tempo parziale sono autorizzate nella percentuale massima del 25% del ruolo dei rispettivi enti di appartenenza, integrata da eventuali deroghe già autorizzate (art. 4, c. 2 CCNL 14.9.2000).
4. Fermo restando le comunicazioni ad APL effettuate dall'ente di appartenenza ai sensi del comma 2 dell'art. 7 della convenzione relativa all'anno 2016 firmata il....., l'autorizzazione all'avvio di seconda attività con trasformazione di rapporto di lavoro a tempo parziale o permanenza in part time al 50% o con percentuale inferiore è subordinata alla valutazione dell'assenza di conflitto di interesse con gli interessi sia dell'ente di appartenenza sia di APL.

ART. 8 AUTORIZZAZIONE DI ASSENZE

1. Le assenze dal servizio, ivi comprese le ferie e i permessi, previste dal contratto nazionale e dalle disposizioni delle leggi speciali sul rapporto di lavoro, sono autorizzate dal Direttore di APL o suo delegato, utilizzando la modulistica dell'ente di appartenenza del dipendente.

ART. 9 GESTIONE DI PARTICOLARI ISTITUTI DI ASSENZA

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 della convenzione relativa all'anno 2016 firmata il..... l'ente di appartenenza comunica ad APL che un dipendente intende fruire dei seguenti congedi o permessi:

- congedi dei genitori;
- permessi per mandato amministrativo;
- permessi ai sensi della L.104/ 1992.

ART. 10 ASSENZE PER MALATTIA

1. Il dipendente comunica l'assenza per malattia alla struttura organizzativa nella quale lavora, la quale richiede all'ente di appartenenza di procedere alle visite di accertamento obbligatorie ovvero di effettuare ulteriori visite di accertamento facoltative. In caso di mancata presenza alla visita di accertamento l'ente di appartenenza lo comunica ad APL.

2. Il certificato telematico è inviato dall'INPS alla casella PEC dell'ente di appartenenza, che lo comunica ad APL.

3. La concessione del periodo di assenza per malattia non retribuita di ulteriori 18 mesi è effettuata dall'ente di appartenenza e comunicata ad APL, previo accertamento dell'idoneità con visita effettuata dall'ASL competente.

4. Il procedimento di risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità è effettuato dall'ente di appartenenza e comunicato ad APL.

ART. 11 ASPETTATIVE E CONGEDI CHE SOSPENDONO LA PRESTAZIONE LAVORATIVA

1. La richiesta di collocamento in aspettativa o in congedo per i congedi ed aspettative previsti dai contratti collettivi nazionali e dalle leggi speciali sul rapporto di lavoro sono richiesti dal dipendente all'ente di appartenenza e per conoscenza ad APL; l'ente di appartenenza verifica la sussistenza dei requisiti di legge o di contratto, acquisisce il parere di APL e rilascia il provvedimento di autorizzazione o diniego e lo comunica al dipendente e all'ente di assegnazione.

ART. 12 DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITA'

1. L'autorizzazione all'assunzione di incarichi esterni è effettuata dall'ente di appartenenza in applicazione dell'art.53 del D.lgs. 165/2001 e della disciplina in materia.

2. L'autorizzazione deve essere preventivamente richiesta all'ente di appartenenza e indirizzata per conoscenza ad APL. L'ente di appartenenza effettua le necessarie attività istruttorie, verifica l'assenza di conflitto di interessi e richiede parere ad APL affinché verifichi analoga assenza.

3. L'autorizzazione è comunicata al dipendente, ad APL e al soggetto che conferisce l'incarico. Il soggetto che conferisce l'incarico comunica all'ente di appartenenza i dati utili da inserire nell'Anagrafe delle prestazioni. Gli incarichi autorizzati ai dipendenti in assegnazione temporanea sono inseriti nella Sezione Amministrazione trasparente dell'ente di appartenenza ai sensi dell'art.18 del D.lgs 33/2013.

4. Qualora il dipendente assuma un incarico non autorizzato o contravvenendo alle disposizioni in materia di incompatibilità, la diffida a cessare tale comportamento è effettuata dall'ente di appartenenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

ART. 13 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

1. In caso di comportamenti o fatti che diano luogo a contestazione disciplinare si applica l'art. 55 bis del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. In relazione al comma 2 del predetto art. 55 bis, il responsabile della struttura è individuato nel Direttore di APL.

ART. 14 CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Per i fini della presente convenzione si applica il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. del 16 aprile 2013 n.62, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

ART. 15 APPLICAZIONE DEL D.LGS 81/2008 IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

1. Il Datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. è quello di APL nella figura del suo Direttore.

2. Il Datore di lavoro si avvarrà dei Preposti già incaricati dall'ente di appartenenza o, se necessario, di altri da nominare.

3. Gli Enti di appartenenza si impegnano ad attuare quanto richiesto per adeguare le strutture e le postazioni di lavoro agli adempimenti che risulteranno necessari per garantire gli standard relativi alla salute e sicurezza sul lavoro. Le spese derivanti da tali interventi qualora siano da considerare afferenti l'ordinaria amministrazione sono rimborsabili nell'ambito delle spese di funzionamento. Inoltre, gli stessi Enti di appartenenza sono tenuti a rendere disponibile, qualora richiesta, la documentazione in loro possesso relativamente agli immobili utilizzati dai Centri per l'Impiego.

ART. 16 FASCICOLO PERSONALE

1. Il fascicolo personale del dipendente viene mantenuto presso l'ente di appartenenza. Il dipendente comunica all'ente di appartenenza eventuali aggiornamenti di dati da inserire nel fascicolo, quali acquisizione di titoli di studio, certificati di invalidità e di revisione della stessa, cambi di indirizzo. Quest'ultimo dato va comunicato anche ad APL.

ART. 17 TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Al personale temporaneamente assegnato sono assicurati gli istituti economici applicati al personale delle Province e Città metropolitana.

2. Il trattamento economico, fondamentale e accessorio, viene erogato dall'ente di appartenenza, che provvede conseguentemente ai relativi adempimenti contributivi e fiscali.

3. Al personale assegnato temporaneamente ad APL viene riconosciuta la posizione economica relativa ai trattamenti accessori in godimento alla data della medesima assegnazione o eventuali ulteriori adeguamenti o assegnazioni, aventi natura fissa e continuativa, quali, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, posizione organizzativa e posizione dirigenziale, indennità per speciali responsabilità ex art. 17 CCNL 01/04/1999

4. La Regione Piemonte provvederà a trasferire alle Province/Città metropolitana di Torino, per il tramite di APL, le somme relative al trattamento economico del personale temporaneamente assegnato all'Agenzia Piemonte Lavoro ai sensi dell'accordo siglato in data ... con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'importo degli emolumenti riconosciuti al personale dei Servizi per l'Impiego di cui alla presente Convenzione, i relativi costi ed oneri connessi ed i buoni pasto di cui al successivo art. 18 devono pertanto trovare integrale copertura finanziaria nell'ambito del trasferimento regionale e statale.

ART. 18 BUONI PASTO

1. I buoni pasto, sostitutivi del servizio di mensa, sono erogati dall'ente di appartenenza e rimborsati dalla Regione Piemonte nell'ambito della gestione dei costi del personale di cui all'accordo stipulato con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativo all'anno 2017. A riguardo, laddove i relativi dati non siano già in possesso dell'ente di appartenenza, APL comunica mensilmente a tale ente, con modalità da concordare, il numero dei buoni pasto da acquistare per ciascun dipendente, conteggiati secondo i criteri adottati dal singolo ente di appartenenza.

ART. 19 SPESE DI MISSIONE

1. L'ente di appartenenza provvede al rimborso delle spese sostenute durante le missioni effettuate dal personale temporaneamente assegnato, previa autorizzazione di APL, secondo il proprio vigente regolamento per lo svolgimento dell'attività di trasferta del personale.

2. L'amministrazione regionale, nell'ambito dei trasferimenti di cui all'articolo 17, rimborsa all'Ente di appartenenza le spese sostenute e rendicontate. Il budget utilizzabile per le missioni è preventivamente comunicato da APL in base alle proprie necessità e alla compatibilità con il quadro finanziario della presente convenzione, verificata dalla Regione Piemonte.

ART. 20 RAPPORTO ASSICURATIVO INAIL

1. L'ente di appartenenza provvede agli adempimenti assicurativi inerenti la gestione del rapporto assicurativo INAIL, comprese le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, su segnalazione dell'ente utilizzatore. Il premio sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro è a carico dell'ente di appartenenza, per il quale la Regione provvederà al relativo rimborso nell'ambito della gestione dei costi del personale di cui all'accordo stipulato con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativo all'anno 2017.

ART. 21 APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Ferma restando la collaborazione tra le parti per predisporre gli strumenti necessari a raggiungere lo scopo, il cedolino stipendiale verrà erogato ai dipendenti stessi dall'ente di appartenenza durante tutto il periodo di assegnazione temporanea. Il cedolino in questione conterrà la retribuzione attinente al trattamento fondamentale ed accessorio dei dipendenti.

ART. 22 PIANO DELLA PERFORMANCE

1. Gli obiettivi e le attività svolte dal personale temporaneamente assegnato ad APL devono rientrare nel Piano della Performance dell'Ente medesimo.

ART. 23 VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

1. Ai dipendenti temporaneamente assegnati ad APL viene applicato il sistema di valutazione adottato dall'Ente di appartenenza, per quanto applicabile, con modalità che verranno concordate tra i predetti Enti.

RELAZIONI SINDACALI E DIRITTI SINDACALI

ART. 24 INFORMAZIONE

1. Il dipendente ha diritto a ricevere adeguate informazioni in merito all'emanazione di atti, disposizioni, che riguardino il rapporto di lavoro.

ART. 25 PERMESSO PER ASSEMBLEA

1. Il dipendente utilizza le ore di permesso per assemblea nella quantità annuale stabilita dal contratto nazionale per assemblee che riguardino aspetti di attività presso APL o presso l'ente di appartenenza. Le richieste di autorizzazione sono indirizzate ad APL.

ART. 26 SCIOPERI

1. L'adesione agli scioperi è rilevata da APL e da questi comunicata all'ente di appartenenza per gli adempimenti successivi. L'adesione è altresì comunicata all'ente di appartenenza per la trattenuta del trattamento economico.

ART. 27 ALTRE FORME DI RELAZIONE SINDACALE

1. Le relazioni sindacali diverse dalla contrattazione sono svolte per il personale temporaneamente assegnato con l'ente titolare della materia su cui si svolge la relazione. La materia sindacale resta disciplinata dal vigente CCNL e contratti decentrati rispettivamente dell'ente di appartenenza e di assegnazione.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28 GESTIONE FLUSSI DI COMUNICAZIONE DATI TRA I DUE ENTI

1. Al fine di acquisire i flussi necessari per la gestione dei dipendenti, APL identifica al proprio interno un referente che avrà il compito di raccogliere le informazioni in formato elettronico al fine di inviarle agli uffici preposti della Provincia/Città Metropolitana. I tracciati e le modalità trasmissive saranno concordate in funzione della tipologia di informazione da inviare.

ART. 29 QUADRO FINANZIARIO

1. La quota di partecipazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a titolo di partecipazione dei costi del personale e per gli oneri di funzionamento, con riferimento all'anno 2017, verrà definita con successivo decreto direttoriale ai sensi dell'accordo sottoscritto dalla Regione Piemonte e dal Ministero del lavoro, nella misura di 2/3 dei costi totali confermando la ripartizione già in atto nell'anno 2016, basata sul numero effettivo di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato dell'annualità 2015 impiegati in compiti attinenti l'erogazione di servizi per l'impiego.
2. La Regione Piemonte si impegna a trasferire alle Province e a Città metropolitana di Torino, per il tramite di APL, le risorse necessarie alla copertura dei costi del personale e per gli oneri di funzionamento sulla base degli effettivi costi sostenuti, non appena la quota di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sarà trasferita alla Regione.
3. La Regione Piemonte si impegna a liquidare anticipatamente alle Province e Città Metropolitana di Torino la quota di propria competenza delle spese di personale e delle spese di funzionamento entro il primo semestre 2017, secondo quanto previsto dai relativi accordi.
4. Con riferimento alle spese di funzionamento si applica l'accordo per il riconoscimento delle spese di funzionamento approvato con DGR n. 23-4390 del 19/12/2016 e s.m.i.

ART. 30 REVISIONE DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione può essere rivista dopo i primi sei mesi di attuazione, assicurando il confronto con le Organizzazioni Sindacali.

REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE COESIONE SOCIALE

Il Direttore
(Dott. Gianfranco Bordone)

CITTA METROPOLITANA DI TORINO/Provincia di
AREA RISORSE UMANE

Il Direttore
.....

AGENZIA PIEMONTE LAVORO

Il Direttore
(dott. Claudio Spadon)